

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA'
PRINCIPALE DEL COMUNE DI SASSUOLO**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti
ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

- a) nato a..... il, che agisce nel presente atto in
qualità di "Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l." con sede in
Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, Partita IVA, Codice Fiscale e Registro
Imprese di Modena n. 03014250363, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «società»;

- b) Sig. _____
nato a _____ il _____, CF, __ in qualità di
legale rappresentante/procuratore _____
dell'impresa _____ con sede
in _____, via _____, codice fiscale
_____ e partita IVA
_____, che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio
ordinario di imprese costituito con atto notaio _____ in
_____, rep. _____/racc. _____ in data

_____ , tra essa medesima e le seguenti imprese

mandanti:

1- Impresa

con sede in _____ , via _____ ,

_____ ; codice fiscale _____ e partita IVA _____

_____ ;

2-impresa

con sede in _____ , via _____

codice fiscale _____ e partita IVA _____

_____ ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore»;

Detti componenti, della cui identità personale e piena capacità
giuridica io, ufficiale rogante, sono personalmente certo.

PREMESSO

a) con deliberazione della Giunta comunale/determinazione del
responsabile del servizio n. ____ del _____ , è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIAIBLITA' PRINCIPALE
DEL COMUNE DI SASUSOLO" a firma del geom. Davide Bartolini,
importo dei lavori da appaltare di euro € 78.850,00, di cui euro €
77.550,00 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro € 1.300,00 per
oneri per la sicurezza già predeterminati in sede di progetto e non
oggetto dell'offerta;

c) con Disposizione a contrattare n. _____ del ____/____/ di SGP s.r.l., si è stabilito di procedere con la procedura di affidamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIAIBLITA' PRINCIPALE DEL COMUNE DI SASUSOLO" mediante _____, per un importo a base di trattativa diretta pari a Euro 78.850,00 (IVA esclusa), di cui € 1.300,00 per oneri di sicurezza;

e) espletate le trattative dirette, con Disposizione a contrattare n. _____ del ____/____/ di SGP s.r.l., l'appalto in oggetto veniva aggiudicato alla ditta _____, con sede in _____ P.IVA _____, con un ribasso del _____ e quindi per l'importo di € _____ IVA esclusa;

f) previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Dlgs. n. 50/2016 è divenuta efficace l'aggiudicazione;

i). che ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____, rubricato al protocollo n. _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto del contratto

1. La Società concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice CIG derivato relativo all'intervento è il seguente:
_____;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
_____.

Articolo 2

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____
(diconsi _____ euro
_____), di cui:

a) euro _____ per lavori veri e propri,

b) euro € 1.300,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Ai sensi dell'articolo 43 comma 7 del d.P.R. n. 207/2010 il

contratto è stipulato interamente "a misura", per cui l'importo delle categorie omogenee di lavori è il seguente:

OG 3 "strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari" per € _____.

4. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerte dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto da presente contratto per quanto concerne le variazioni al progetto.

Articolo 3

Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati ancorché non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegati al

progetto.

Articolo 4

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, _____ i _____ signor _____

autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ - ____ - _____ - _____ - _____ acceso presso _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Società, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve

conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Società, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Società può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Società la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 40 (quaranta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Società si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

2. Qualora la Società si avvalga di tale facoltà, che viene

comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Società avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Società non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 6

Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _____.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale

d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Società, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7

Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Società abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Società si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8

Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che

possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione ;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione .

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,

incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9

Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al lordo della ritenuta dello 0,50 per cento di cui al comma 2 un importo non inferiore a € 60.000,00 (sessantamila/00).

3. La contabilità dei lavori è effettuata a misura.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Società e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10

Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11

Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la Società, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo

la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalità, nei termini e alle condizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 60.000 (Euro sessantamila).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore € 60.000 (Euro cinquecentomila) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni, con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e con estinzione due anni dopo l'emissione del regolare esecuzione.

7. In ogni caso, ai sensi del D.M. Economia 18/01/2008 n. 40, se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti

dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG DERIVATO e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

La Società prima della liquidazione delle fatture provvederà ad accertare il corretto assolvimento da parte dell'appaltatore dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché tutti gli altri obblighi similari previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale dell'impresa mediante richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto

dall'art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), la Stazione Appaltante provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Articolo 13

Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 100% (cento per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Società, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 14

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato all'emissione del certificato di regolare esecuzione , trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo ; resta nella facoltà della Società richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15

Clausola Risolutiva Espressa - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, la Società potrà risolvere il presente contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

3. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

a) frode nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;

b) sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

d) mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica;

e) raggiungimento di penali per un importo superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale;

f) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'affidatario, dei controlli da parte della Società;

g) ricorso al sub-appalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto ;

h) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;

i) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle

norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

l) mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;

m) cessione, anche parziale, del contratto;

n) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti della Società di Sassuolo, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

o) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

p) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

4. In tali casi la Società potrà risolvere il contratto in qualsiasi

momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i lavori per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 24, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la

comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Appaltatore mediante ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Società per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Articolo 16

Controversie – Contenzioso – Foro competente

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore ed alla Società, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione .

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli da 205 a 210 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale è quella della Società.

6. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi Parte VI TITOLO I del D.lgs. n. 50/2016).

7. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

8. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via amministrativa, saranno devolute al

Tribunale di Modena. In caso di instaurazione di giudizio civile, durante questo e fino alla sentenza, per garantire la continuità del servizio, l'Aggiudicatario non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali. Se l'Aggiudicatario rifiuta, il Committente ha facoltà di affidare ad altri i servizi di cui abbisogna, nei modi di Legge.

Art. 17

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto, dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

a) quanto alla Società: sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it

b) quanto all'Appaltatore: _____

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Articolo 18

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Società effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 19

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la Società:
- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 20

Codice di Comportamento e Codice Etico

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e dal

Codice di comportamento dei dipendenti della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. approvato con disposizione n.41 del 13/04/2015 scaricabile all'indirizzo <https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/edilizia-e-territorio/sassuolo-gestioni-patrimoniali-1/sassuolo-gestioni-patrimoniali> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

2. La violazione degli obblighi di cui al Codice e al D.P.R. di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 21

Protocollo di legalità

1. Fanno parte del presente contratto le clausole contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31/03/2011 e 24/10/2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 22

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

Articolo 23

Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Società e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

5. La Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Negli altri casi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, si applicherà quanto prescritto dalla normativa vigente.

Articolo 24

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata _____ dalla _____ società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione .

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Società abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 25

Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti e

dell'art. 37 del capitolato speciale, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione , con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____

agenzia/filiale di _____ , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 26

Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, si considerano parte integrante e sostanziale del contratto ancorchè non materialmente allegati; vengono sottoscritti dalle parti e conservati dalla Società presso _____.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti-colare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

4. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

a)

_____;

b)

_____;

c)

_____.

Articolo 27

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Articolo 28

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico

dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Società.

Ai sensi del D.M. 22/2/2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in € 45,00.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod; il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Art. 29

Trattamento dei dati personali

La Società, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Art. 30

Trattamento dei dati personali: Sicurezza e riservatezza

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Società.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione della Società.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Società ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. L'appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli alla Società.

Io sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle Parti qui convenute come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. _____ facciate a video, dandone lettura alle parti, le quali, l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, avendo esse affermato di conoscerne i contenuti compresi il capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta tecnica, il documento contenente le migliorie, tutti gli elaborati di progetto ben noti, di cui ho omesso la lettura.

Il presente atto è quindi sottoscritto dalle parti e da me Segretario,

in calce alla presente pagina in forma digitale.

- Per la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. :

_____, Direttore Tecnico/Amministratore.

- Per la ditta:

_____, legale rappresentante.

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'Appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli:

2 - "Ammontare del contratto"; 4- "Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere" 5 - "Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori"; 6 - "Penale per i ritardi"; 8 "Oneri a carico dell'appaltatore"; 12 - "Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo"; 13 - "Ritardi nei pagamenti"; 15 - " Clausola risolutiva espressa - Risoluzione del contratto"; 16 - "Controversie - Contenzioso-Foro competente"; 20 - " Codice di comportamento e Codice etico degli appalti"; 21 - "Protocolli di legalità"; 25 - "Obblighi assicurativi".

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

- Per la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. :

_____, Direttore Tecnico/Amministratore.

- Per la ditta:

_____, legale rappresentante.